



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente

Determinazione Dirigenziale

N° 2024002400 del 28/11/2024

Adozione

Il Dirigente: **Giovanni Amelio**

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento**

Responsabile del Servizio: **Paolo Caruso**

RUP/Istruttore: **Aurelio Pietro Morrone**

Oggetto

Autorizzazione Definitiva allo scarico nel Torrente Calamo delle acque reflue urbane trattate mediante impianto di depurazione comunale ubicato in località Maddalena (Acri Centro), nel Comune di Acri (CS) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2021001310 del 21/06/2021. Provvedimento di Diffida ai sensi dell'art. 130, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo n°152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
- ai sensi dell'art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo spettano alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
- gli artt. 14 e ss. della L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii., disciplinano i procedimenti amministrativi riferiti al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive, in ordine agli scarichi derivanti da impianti di depurazioni di natura pubblica;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii., su istanza di parte, ricorrendone le condizioni, è stata rilasciata l'Autorizzazione Definitiva allo scarico, nel corpo recettore denominato Torrente Calamo, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Maddalena del Comune di Acri (CS), giusta Determinazione Dirigenziale n. 2021001310 del 21/06/2021, individuando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Pino Capalbo nato a Acri (Cs) il 20/11/1972 in qualità di Sindaco pro-tempore del medesimo Comune;
- le prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale richiamato al punto precedente, prevedevano, tra l'altro:
 - a. al **punto 2 e 3**, l'esecuzione di periodici campionamenti, 4 (quattro) all'anno , "*...di cui 1 (uno) ...effettuato da ArpaCal Dipartimento Provinciale di Cosenza...*" , al fine di accertare, anche "*...con riferimento alle determinazioni contenute nella comunicazione di cui alla nota n. prot. 724 del 09/01/2020...*" , il rispetto dei limiti indicati "*...dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii...*" ;
 - b. al **punto 7**, in riferimento ai controlli analitici a cui sottoporre periodicamente le acque scaricate, il "*...limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli...*" ;
 - c. al **punto 22**, per "*...quanto non espressamente previsto nella ...Determinazione Dirigenziale...*" richiamata in premessa, il richiamo espresso "*...a quanto disposto dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento...*";
- l'art. 101. comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. d ii., prevede che "*...tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell' Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...*" ;

Considerato che:

in data 15/11/2024, mezzo PEC, L'Arpascal, Dipartimento Provinciale di Cosenza, ha trasmesso il verbale di accertamento di sanzione amministrativa relativamente all'impianto di depurazione sito in località Maddalena del Comune di Acri (Cs), allegando contestualmente le certificazioni analitiche, di cui ai rapporti di prova n. 24CS4738Ca/01 e n. 24CS4738B/01 riferiti ad un campione prelevato presso l'impianto in argomento in data 14/10/2024, dai quali è stato possibile evincere il "*...superamento del valore microbiologico Escherichia coli rispetto ai limiti previsti dalla tab. 3, All. 5 Parte III del D. Lgs. N. 152/06 e ss.ii.mm...*";

Rilevato:

- che il superamento dei limiti dei valori imposti dalla Tab . 3 All. 5 Parte III del D. Lgs n. 152/06 ss.mm. ed ii., in relazione a quanto esposto al periodo precedente, costituisce violazione alle prescrizioni autorizzatorie contenute nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale indicata in oggetto, con specifico riferimento ai punti 2, 3 e 7

- delle prescrizioni autorizzatorie ivi contenute;
- che la Determinazione Dirigenziale richiamata nelle premesse, prevedeva tra l'altro, l'adozione di "...ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge...";
- in materia ambientale, in linea generale, il legislatore prevede sempre, nel caso di inosservanza delle prescrizioni ad una qualsivoglia autorizzazione comunque denominata, una gradualità nell'adozione delle misure di ripristino;
- tali misure prevedono sempre, per l'Autorità Competente, sulla base di un principio di gradualità e proporzionalità ed in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, la conseguente adozione di provvedimenti sanzionatori di tipologia differente, di natura graduale e progressiva ma in ogni caso adeguati alle circostanze di volta in volta accertate;

Richiamate:

le espresse e specifiche disposizione previste dall'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

Per quanto sopra:

esaminata la documentazione agli atti, sussistono i presupposti per adottare il provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 130 comma 1) lettera a) del D.Lgs n°152/06 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso;

Vista, la documentazione allegata agli atti;

Vista la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10 e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. ii.;

Vista la legge 241/90 e ss. mm.ii.

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni della Provincia di Cosenza;
- ritenuto pertanto e da quanto precede di provvedere in merito.

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.:

1. di **diffidare** il Comune di Acri (Cs), nella persona del Sig. Pino Capalbo, in qualità di Sindaco del medesimo Comune, allo scarico nel Torrente Calamo, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione ubicato in località Maddalena, senza rispettare le prescrizioni autorizzatorie espressamente previste nel provvedimento provinciale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2021001310 del 21/06/2021;
2. di assegnare contestualmente, al Sindaco del Comune di Acri (Cs) il termine di 90 (novanta) giorni, a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, per inoltrare a questo Settore copia di nuove risultanze analitiche riferite ad un campionamento eseguito da ARPACal, attestanti il rispetto dei limiti previsti dalle Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., così come espressamente prescritto dalla Determina

Dirigenziale n. 2021001310 del 21/06/2021. I termini di cui al capo precedente potranno essere prorogati solo a seguito di richiesta espressa e motivata da parte del titolare dello scarico effettuata comunque prima della scadenza del presente provvedimento. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione del provvedimento di proroga, solo se la relativa domanda è stata tempestivamente presentata.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, saranno adottati i successivi provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

PRESCRIVE

3. Salvo quanto sopra rappresentato, rimangono valide tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento provinciale di cui alle Determinazione Dirigenziale n. 2021001310 del 21/06/2021, per cui il titolare ne continui a rispettare le prescrizioni;
4. Il presente provvedimento, sebbene di natura temporanea, costituisce parte integrale e sostanziale dell'Autorizzazione sopra richiamata, e deve essere custodito, fino all'atto della sua vigenza, anche in copia, unitamente alla stessa, presso l'impianto, insieme alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.

SI DA ATTO

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge al Tribunale Amministrativo Regione Calabria o con ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla sua notifica.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente con sede in Piazza XV Marzo - Cosenza;

La presente Autorizzazione verrà inserita nel Registro delle Determinazioni del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza e, contestualmente verrà pubblicata nell'albo pretorio online del sito istituzionale della Provincia di Cosenza;

la presente Determinazione verrà inviata in originale al Sindaco pro-tempore del Comune di Acri (Cs) e, contestualmente, ne sarà trasmessa copia a:

- ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza;
- ASP di Cosenza U. O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza;
- REGIONE CALABRIA Dipartimento Ambiente e Territorio.

Cosenza, 28/11/2024

**Il Dirigente
Ing. Giovanni Amelio**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.